

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

4

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
90/19	26/11/2020	04/21	08.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Via XX Settembre 20, in data 26.11.2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente Relatore
Avv. Angelo DE CRESCENZO	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 90/19 promosso da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ivi residente in Via (OMISSIS) (assente), rappresentato dall'Avv. Sabato Graziano (assente).

APPELLANTE

avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli, con cui in data 07/12/2019 gli applicava la sanzione dell'appiedamento dal 18/12/2019 al 27/12/2019 ai sensi dell'art. 64 del Regolamento delle corse al trotto, in applicazione della codifica C10 lettera B per la seguente motivazione: *"aver trattenuto il cavallo in rottura agganciando il concorrente all'esterno impedendo la progressione"*.

Accertato l'avvenuto versamento del deposito; concessa la sospensiva presidenziale richiesta dall'appellante; presente il rappresentante della Procura nella persona dell'Avv. Rosanna Serafini;

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

udito il Relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, si procede all'esame del

FATTO

La Giuria in funzione presso l'ippodromo di Napoli, in occasione del 5° premio GP Royal Mares disputatosi in data 07/12/2019 sanzionava il Sig. (OMISSIS) alla guida del cavallo (OMISSIS) di proprietà della scuderia (OMISSIS), per violazione dell'art. 64 del Regolamento delle corse al Trotto, con la seguente motivazione: aver trattenuto il cavallo in rottura agganciando il concorrente all'esterno impedendo la progressione.

Pertanto, in applicazione della codifica C10 Lettera B gli veniva irrogata la sanzione aggravata di 10 giorni di appiedamento dal 18/12/2019 al 27/12/2019.

Il guidatore (OMISSIS) presentava ricorso pervenuto il 13/12/2019 con richiesta di sospensiva che veniva accolta il 16/12/2019.

Nel ricorso esponeva di non aver mai deviato verso l'esterno e di non aver potuto nemmeno lasciare il cavallo in quanto aveva avanti a sé un collega a cui avrebbe potuto creare una situazione di pericolo.

Chiedeva, quindi, l'annullamento della sanzione.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Dopo la relazione del procedimento, si procedeva alla visione del filmato della corsa.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il parziale accoglimento dell'appello, e proponeva l'applicazione della lettera a) della codifica C10, con conseguente riduzione della sanzione fino ad un massimo di 5 giornate, come da conclusioni scritte depositate.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di accogliere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

La Giuria in funzione presso l'ippodromo di Napoli in data 07/12/2019 sanzionava il guidatore Sig. (OMISSIS) con l'appiedamento per 10 giornate in base alla codifica C10 lettera b. per aver trattenuto il cavallo (OMISSIS) in rottura, agganciando il concorrente all'esterno e impedendogli la progressione.

Nel reclamo il Sig. (OMISSIS) chiedeva l'annullamento della sanzione deducendo di non aver mai deviato verso l'esterno; deduceva, inoltre, che non avrebbe potuto lasciare il cavallo in quanto aveva

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

avanti a sé altro concorrente a cui avrebbe potuto causare situazione di pericolo.


Prima dell'udienza di trattazione, il reclamante faceva pervenire, tramite l'avv. Sabato Graziano, brevi note in cui confermava la propria tesi, precisando di aver tenuto l'unico comportamento corretto possibile: atteso che la rottura del cavallo è un evento imprevedibile, il guidatore poteva soltanto rallentare, senza rischiare di arrecare disturbo agli altri concorrenti.


La visione del filmato conferma la versione fornita dall'appellante in quanto emerge che la rottura del cavallo è stata controllata e governata dal guidatore, ex art. 64 del Regolamento delle corse al Trotto, non avendo egli arrecato disagio agli altri concorrenti.

Alla luce di quanto precisato e argomentato, posto che nella condotta del Sig. (OMISSIS) non si rinviene la violazione contestata, questa Commissione decide, come da dispositivo, di accogliere l'appello proposto dal guidatore Sig. (OMISSIS) e, di conseguenza di annullare il provvedimento Disciplinare impugnato

P. Q. M.

La Commissione di disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal guidatore Sig. (OMISSIS) avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Napoli Gr. Premio Royal Mares del 07/12/2019 che annulla. Revoca la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Irene La Menola


Il Presidente
Avv. Luigi Pamphili


*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
93/19	26/11/2020	05/21	08.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Via XX Settembre 20, in data 26.11.2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI

Presidente

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente Relatore

Avv. Gaetano COCCOLI

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 93/19 promosso da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), residente in (OMISSIS) (assente), rappresentato dall'Avv. Guido Gnoffo (presente).

APPELLANTE

avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Roma, con cui in data 14/12/2019 gli veniva applicata la sospensione dalla qualifica di guidatore dal 25/12/2019 al 03/01/2020 ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle corse al trotto, oltre al distanziamento parziale per la seguente motivazione: *“aver deviato sul concorrente all'interno, impedendone la progressione e provocando inversione dell'ordine di arrivo”*.

Accertato l'avvenuto versamento del deposito; concessa la sospensiva presidenziale richiesta dall'appellante; presente il rappresentante della Procura nella persona dell'Avv. Rosanna Serafini;

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

presente l'Avv. Gnoffo in rappresentanza dell'appellante; udito il Relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, si procede all'esame del

FATTO

La Giuria in funzione presso l'ippodromo di Roma, in occasione del premio IOLE, disputatosi in data 14/12/2019, sanzionava il Sig. (OMISSIS) alla guida del cavallo (OMISSIS), per violazione dell'art. 65 del Regolamento delle corse al Trotto, con la seguente motivazione: aver deviato sul concorrente all'interno impedendone la progressione e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo.

Pertanto, in applicazione della codifica C26 Lettera B gli veniva irrogata la sanzione di 10 giorni di appiamento dal 25/12/2019 al 03/01/2020.

Il guidatore (OMISSIS) presentava ricorso pervenuto il 19/12/2019 con richiesta di sospensiva che veniva accolta il 20/12/2019.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

L'appellante rimaneva assente, ma l'avv. Gnoffo compariva personalmente.

Dopo la relazione del procedimento, si procedeva alla visione del filmato della corsa.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il rigetto dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

Il difensore dell'appellante illustrava i motivi di ricorso ed evidenziava che nei filmati di gara inviati dalla società di corse non fosse presente la visione frontale dell'evento, ritenendola fondamentale ai fini del decidere. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Contestualmente la Commissione dava atto di aver rinvenuto la ripresa frontale dell'evento e si procedeva alla visione. L'avv. Gnoffo, a questo punto, osservava e sottolineava che il concorrente presunto danneggiato non avesse avuto mai lo spazio sufficiente per passare all'interno.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di respingere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Nel ricorso proposto tramite l'Avv. Gnoffo, l'appellante assumeva che ai sensi dell'art. 8, comma 4 delle Norme di procedura disciplinare, le sanzioni disciplinari devono indicare la ragioni per le quali vengono adottate e il luogo in cui si verifica l'infrazione; eccepiva, tuttavia, che nel provvedimento

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

impugnato non fosse possibile rinvenire il tratto di corsa in cui si sarebbe consumato il presunto intralcio.

Sulla genericità della motivazione di cui al provvedimento impugnato, a sostegno delle proprie argomentazioni, rinviava ad una precedente decisione di questa Commissione di seconda Istanza, la N. 15/2018.

Richiamava, inoltre, l'art. 65 del Regolamento delle corse al Trotto, punto b), in ordine al divieto di sorpassare un altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente, o di occupare la linea di corsa di un altro concorrente in assenza della distanza di sicurezza, con ciò evidenziando una violazione da parte del concorrente n. 5: con tale impostazione, rilevava che il guidatore (OMISSIS) avesse sempre tenuto la propria linea di corsa in retta d'arrivo, mentre il cavallo n. 5 (OMISSIS) si sarebbe inserito in assenza di spazio.

In conclusione, chiedeva l'annullamento della sanzione e, in subordine, la riqualificazione della condotta da intralcio a mero disturbo, con appiamento da 10 a 5 giornate.

Preliminarmente, deve essere esaminato il rilievo proposto dalla difesa dell'appellante sulla regolarità formale del provvedimento impugnato, per assenza di indicazione del luogo dell'infrazione. Al contrario, il provvedimento disciplinare indica: *"il guidatore (OMISSIS) viene sanzionato ex art. 98 R.C. (per le violazioni avvenute in corsa) in quanto ritenuto soggettivamente responsabile dell'infrazione avvenuta nel seguente punto della corsa retta d'arrivo"*.

Il suddetto provvedimento veniva impugnato anche nel merito per erroneità nella ricostruzione dei fatti in quanto la presunta violazione doveva essere attribuita, piuttosto, alla condotta del concorrente n. 5 che, in assenza di idonee condizioni, aveva tentato il sorpasso.

Dalla visione del filmato, anche in proiezione frontale, è possibile individuare un allargamento in curva del cavallo N. 4 (OMISSIS) per poi oscillare e deviare sul concorrente all'interno N. 5 (OMISSIS) che si accingeva al sorpasso; in tal modo, il concorrente N. 4 impediva e intralciava la progressione del N. 5.

L'intralcio, che si verificava in retta d'arrivo, comportava l'inversione dell'ordine di arrivo.

Alla luce di quanto esaminato, la sanzione applicata dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Roma appare adeguata, non potendo la condotta esaminata nella dinamica descritta, essere ricondotta e derubricata all'ipotesi di mero disturbo.

Ciò precisato e chiarito, questa Commissione decide, come da dispositivo, di respingere l'appello

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE


proposto dal guidatore Sig. (OMISSIS) e

P. Q. M.

La Commissione di disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal guidatore Sig. **(OMISSIS)** avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Roma Premio Iole del 14/12/2019 che conferma. Conferma la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


Il Componente estensore

Avv. Irene La Mendola



Il Presidente

Avv. Luigi Pamphili





Ministero delle politiche agricole

Alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO Proc. 94/19	UDIENZA DEL 8. 2. 2021	DECISIONE N. 06/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18.02.2021	IL SEGRETARIO 
-------------------------	---------------------------	-----------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8.2.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili

Presidente

Avv. Angelo De Crescenzo

Componente relatore

Avv. Gaetano Coccoli

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 94/19 promosso da:

OMISSIS

APPELLANTE

Avverso la decisione resa in data 18.12.2019 dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Aversa in occasione del Premio Monte Rosa, disputatosi in pari data, con la quale al ricorrente -guidatore del cavallo OMISSIS- è stata comminata la sanzione dell'appiedamento di giorni 12 - violazione art. 65, codifica C4, lett. B)- Regolamento Corse al Trotto, dall'1/1 al 12/1/2020, oltre il distanziamento per

“essersi spostato dalla corda verso l'esterno andando a colpire con la ruota del sulky l'arto del concorrente che lo affiancava. Danneggiamento diretto e rottura”.

FATTO

Con l'appellato provvedimento, la Giuria dell'Ippodromo di Aversa, in occasione del Premio Monte Rosa disputatosi in data 18.12.2019, rilevava -in prossimità dei 600 metri finali- una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, meglio descritta nella Relazione ufficiale, costante nel danneggiamento diretto con rottura di altro concorrente durante la gara. La Giuria irrogava, quindi, le sanzioni di cui in premessa.

A seguito del rituale deposito dell'atto di appello, con provvedimento del 20.12.2019, il Presidente ordinava la sospensione dell'esecutività dell'impugnata decisione.

Dopo aver acquisito dall'Ippodromo il filmato della corsa, veniva fissata per la data odierna l'udienza dinnanzi a questa Commissione che procedeva, previa relazione, alla visione della gara in esame.

La Procura della Disciplina, presente l'Avv. Serafini, concludeva per l'accoglimento del ricorso. Il Sig. OMISSIS, comparso personalmente evidenziava di non aver mai deviato dalla propria linea di corsa ed insisteva nell'accoglimento della domanda.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

Con l'atto di impugnazione, il tesserato ha dedotto di non aver commesso alcuna violazione e, quindi, di non aver provocato alcuna rottura nei confronti del concorrente che lo affiancava.

Questa Commissione, sulla scorta del filmato esaminato dalle diverse prospettive (1° e 2° video, min. 2,36), ritiene che debba trovare ingresso la tesi del ricorrente poiché non ravvisa alcun danneggiamento dallo stesso provocato, tantomeno un contatto tra i cavalli in questione, con conseguente mancata individuazione di condotte violative del Regolamento di settore imputabili al OMISSIS e corrispondenti alle sanzioni comminate dalla Giuria.

Pertanto, poiché la ricostruzione operata dal tesserato appare sorretta da solide motivazioni e confermata dalle risultanze del filmato, il provvedimento della Giuria deve essere conseguenzialmente annullato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello proposto dal Sig. **OMISSIS** avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Aversa del 18.12.2019 e, per l'effetto, annulla la sanzione comminata. Revoca, altresì, la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL RELATORE

Avv. Angelo De Crescenzo

IL PRESIDENTE

Avv. Luigi Pamphili

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
101/19	08/02/2021	07/21	18.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Via XX Settembre 20, in data 08.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente Relatore
Avv. Angelo DE CRESCENZO	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 101/19 promosso da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), rappresentato dall'Avv. Stefano Ricci (presente).

APPELLANTE

avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Taranto, con cui in data 12/12/2019 gli veniva applicata la sospensione dalla qualifica di guidatore dal 23/12/2019 al 21/01/2020 ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle corse al trotto, in applicazione delle codifica C17, per: *"uso scorretto della frusta, più di tre colpi negli ultimi 200 metri. III Recidiva"*.

Accertato l'avvenuto versamento del deposito; concessa la sospensiva presidenziale richiesta dall'appellante; presente il rappresentante della Procura nella persona dell'Avv. Rosanna Serafini; presente l'Avv. Ricci in rappresentanza dell'appellante; udito il Relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, si procede all'esame del

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

FATTO

La Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Taranto, in data 12/12/2019, in occasione del Premio Madonna, sanzionava il (OMISSIS) alla guida del cavallo (OMISSIS), con la seguente motivazione: "uso scorretto della frusta, più di tre colpi negli ultimi 200 metri. III Recidiva". Pertanto ai sensi dell'art. 66 del Regolamento corse al trotto, in applicazione delle codifica C17, l'appellante veniva sospeso dalla qualifica di guidatore per 30 giorni dal 23/12/2019 al 21/01/2020.

Il (OMISSIS) proponeva appello tramite l'Avv. Ricci avverso il suddetto provvedimento disciplinare e, contestualmente, chiedeva la sospensiva che veniva concessa in data 23/12/2019.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Il Sig. (OMISSIS) rimaneva assente, ma in sua rappresentanza compariva l'Avv. Ricci.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il rigetto dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

L'Avv. Ricci illustrava i motivi di ricorso precisando che dalla visione del filmato non sono ravvisabili più di tre frustate negli ultimi 200 metri, e ne chiedeva l'accoglimento.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di respingere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Il Guidatore (OMISSIS) in data 12/12/2019 partecipava alla corsa Premio Madonna presso l'Ippodromo di Taranto alla guida del cavallo n. (OMISSIS).

La Giuria in funzione presso il citato Ippodromo sanzionava il (OMISSIS) per aver inferto oltre tre frustate negli ultimi 200 metri e lo sospendeva per 30 giorni in applicazione della codifica C17 e in considerazione della 3^a recidiva.

Il (OMISSIS) impugnava il provvedimento disciplinare con atto di appello formulato dall'Avv. Ricci in cui deduce il difetto assoluto di motivazione per inesistenza della condotta sanzionata. Contesta la sanzione applicata, affermando che il guidatore ha inferto le frustate - con le redini nelle rispettive mani - colpendo sulla stanga laterale destra del seggiolino e non sul cavallo. Aggiunge, comunque, di non aver superato il limite complessivo di 7 frustate, nel rispetto dell'animale.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Tuttavia, la visione del filmato di gara conferma l'esistenza della condotta rilevata e sanzionata dalla Giuria. Il (OMISSIS), cercando di raggiungere invano il primo posto, ha colpito con la frusta il cavallo n. 6 più di 3 volte negli ultimi 200 metri, arrivando comunque secondo.

Alla luce di quanto precisato e argomentato, questa Commissione decide, come da dispositivo, di respingere l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) e

P. Q. M.

La Commissione di disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Taranto Pr. Madonna del 12/12/2019 che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore

Avv. Irene La Mendola

Il Presidente

Avv. Luigi PAMPILI



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
102/19	8/02/2021	08/21	18.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 8.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI	Presidente
Avv. Angelo DE CRESCENZO	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal
dott. Sandro Perelli Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 102/19 promosso da:

...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., c.f. ...OMISSIS..., guidatore, assente;

APPELLANTE

la decisione adottata dalla Giuria dell'Ippodromo di Roma in data 16.12.2019 che, al termine della corsa Premio "IRIS THE GREAT", ha disposto nei confronti del guidatore appellante la sospensione per gg. 20 per la violazione dell'art. 66 codifica C17 del regolamento delle corse al trotto e, nello specifico, per aver usato la frusta prima dei 550 metri finali , alla guida del cavallo "UOZZI" - seconda recidiva.

FATTO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Al termine della 7^a corsa del Premio "IRIS THE GREAT" del 16.12.2019, la Giuria dell'Ippodromo di Roma ravvisava una violazione dell'art. 66 codifica C17 del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo UOZZI, ...OMISSIS..., per aver usato la frusta prima dei 550 metri finali e, per l'effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 20, essendo tra l'altro contestata una seconda recidiva.

Nella relazione ufficiale del premio del 16.12.2019 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari: sospensione per giorni 20 e seconda recidiva. Avverso tale decisione in data 23.12.2019 presentava, tempestivamente, appello il

guidatore ...OMISSIS..., assunto al prot. n. 732 del 7/01/2020.

A fondamento dell'appello BATTISTINI contestava i fatti per come accaduti rappresentando, di converso, che alla guida del cavallo UOZZI, nel tentativo di farlo impegnare al massimo, come richiesto dal regolamento delle corse, si prodigava a sollecitare l'equino con il solo ausilio delle redini, come si evince dai filmati di corsa. Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione inflitta.

Con provvedimento del Presidente, datato 23.12.2019, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 08.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'odierna udienza, presente il procuratore della disciplina ed assente l'appellante, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall'Ippodromo.

Il procuratore della disciplina ha chiesto l'accoglimento parziale dell'appello in quanto, pur ritenendo sussistenti i fatti, li qualificava non eccessivamente gravi per cui chiedeva la riduzione della sanzione inflitta a cinque giornate, oltre la recidiva.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Secondo quanto riportato nel provvedimento della Giuria, ritenuto dalla Procura e sostanzialmente ammesso anche dall'appellante effettivamente si è verificata una violazione dell'art. 66 codifica C17 del regolamento delle corse al trotto da parte del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

guidatore del cavallo UOZZI, ...OMISSIS..., in quanto lo stesso ha usato la frusta prima dei 550 metri finali ovvero all'inizio della gara. In merito vedasi il video pervenuto dall'ippodromo (minuto 14:00 ss. e 17:00 ss.). Sussiste, inoltre, la seconda recidiva contestata.

Ai sensi dell'art. 8 co. 8 delle Norme di Procedura Disciplinare "L'appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie **contenenti apprezzamenti** ed accertamenti **di fatti relativi allo svolgimento delle corse** ed al rendimento dei cavalli è **ammesso** esclusivamente per **violazione o falsa applicazione** del Regolamento delle Corse.". Conseguenza da tanto che il sindacato di questa Commissione d'Appello può intervenire soltanto con riferimento alle violazioni o false applicazioni del regolamento con riguardo ai fatti e non certamente con riguardo alla valutazione della gravità o meno del fatto illecito commesso rispetto alla sanzione inflitta. La graduazione della sanzione, insomma, non è rimessa alla valutazione di questa Commissione, se non per i casi in cui la stessa è frutto di una violazione o falsa applicazione del regolamento. La graduazione della sanzione è direttamente connessa all'entità della colpa e si fonda essenzialmente su tre ordini di criteri:

- 1-l'intensità del legame psicico tra il soggetto e il fatto tipico;
- 2-il grado di scostamento del comportamento inosservante rispetto alla regola cautelare doverosa;
- 3-la misura di soggettiva rimproverabilità dell'inosservanza.

L'accertamento di questi criteri non rientra tra i compiti attribuiti dalle Norme di Procedura Disciplinare alla Commissione di Disciplina d'Appello.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria è adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità, coerente e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Roma, Pr. "IRIS THE GREAT", del 16.12.2019 che conferma. Conferma la sanzione comminata.


Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente
Avv. Luigi PAMPILI (*)


(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole

Alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA.

9

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA	IL SEGRETARIO
Proc. 103/19	8.2.2021	09/21	IL 18.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8.2.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili

Presidente

Avv. Angelo De Crescenzo

Componente relatore

Avv. Gaetano Coccoli

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 103/19 promosso da:

OMISSIS,

APPELLANTE

Avverso la decisione resa in data 15.12.2019 dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio in occasione del Premio Flavium, disputatosi in pari data, con la quale al ricorrente -guidatore del cavallo Omissis - è stata comminata la sanzione dell'appiedamento di giorni 12 - violazione art. 66, codifica C 18, dal 26/12/2019 al 6/1/2020, per "uso della frusta con le guide in una mano".

FATTO

Con l'impugnato provvedimento, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio, in occasione del Premio Flavium disputatosi in data 15.12.2019 - rilevata una condotta scorretta del guidatore OMISSIS e, segnatamente, l'utilizzo della frusta "con le guide in una mano (...) ai 600 finali ed all'uscita dell'ultima curva"- irrogava la sanzione di cui in premessa.

A seguito di istanza ritualmente depositata, con provvedimento del 23/12/2019, il Presidente di questa Commissione ordinava la sospensione dell'esecutività dell'appellata decisione.

Dopo aver acquisito il filmato della Corsa in esame, veniva quindi fissata per la data odierna l'udienza dinnanzi a questo Collegio e si procedeva alla visione delle immagini. La Procura della Disciplina, presente l'Avv. Serafini, concludeva per il parziale accoglimento del reclamo, mentre nessuno compariva per il ricorrente.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente sostiene che "la Giuria non ha contestato l'uso smoderato, eccessivo, violento della frusta di cui alle codifiche C 16 e C 17, ma l'uso della frusta con le guide in una mano (...). E dal filmato al sottoscritto appare che il OMISSIS non abbia infierito sul cavallo (...). Allo scrivente appare dal filmato che il OMISSIS (...) con la mano destra con cui teneva ed ha usato la frusta, ha tenuto contestualmente anche la redine destra", sostenendo che "la sospensione di giorni 12 (...) appare eccessiva (...) perché è la stessa Giuria a non contestare un uso smodato della frusta", concludendo che "la Codifica C 18 è infrazione a sé (...). Sanziona il modo di frustare, che non raggiunge mai il maltrattamento. Le altre due Codifiche invece sanzionano il maltrattamento".

La lettura offerta dal reclamante non può essere condivisa.

La norma di riferimento che regola l'uso della frusta (art. 66) stabilisce - nell'interpretazione più aderente e razionale, poiché orientata al benessere del cavallo (principio al quale si conformano tutti i Regolamenti di settore di questo Ministero)- la corretta modalità nel relativo utilizzo e tipizza le specifiche condotte da sanzionare, individuate in ben sei Codifiche (dalla C.15 alla C.20).

Dunque, la scelta del Legislatore Ippico è evidentemente rivolta a reprimere ogni atto, comportamento del guidatore che possa, con l'uso della frusta, arrecare un

danno al cavallo, indipendentemente dalla circostanza che l'azione perpetrata possa essere qualificata come maltrattamento.

Pertanto, tenuto conto che la violazione contestata, nei momenti indicati dalla Giuria, appare di chiara evidenza dalla visione delle immagini esaminate da diverse prospettive, l'adottato provvedimento sanzionatorio risulta condivisibile, adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che dovrà deve essere confermato.

P.Q.M.


La Commissione rigetta l'appello proposto dal OMISSIS avverso la decisione resa il 15.12.2019 dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio nel Premio Flavius, che conferma. Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL RELATORE

Avv. Angelo De Crescenzo

IL PRESIDENTE

Avv. Luigi Pamphili

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Pamphili', written over the typed name of the President.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

La Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Taranto, in data 15/12/2019, in occasione del Premio Palio dei Proprietari, sanzionava il (OMISSIS) alla guida del cavallo (OMISSIS), con la seguente motivazione: *“uso scorretto della frusta (oltre tre colpi ultimi 200 metri.)”*. Pertanto ai sensi dell'art. 66 del Regolamento corse al trotto, in applicazione delle codifica C17, e considerata la IV recidiva, come indicato nel provvedimento, l'appellante veniva sospeso dalla qualifica di guidatore per 40 giorni dal 27/01/2020 al 06/03/2020.

Il (OMISSIS) proponeva appello tramite l'Avv. Ricci avverso il suddetto provvedimento disciplinare e, contestualmente, chiedeva la sospensiva che veniva concessa in data 27/12/2019.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Il Sig. (OMISSIS) rimaneva assente, ma in sua rappresentanza compariva l'Avv. Ricci.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il parziale accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

L'Avv. Ricci illustrava i motivi del ricorso; evidenziava come il (OMISSIS) ha dato un colpo di frusta prima degli ultimi 200 metri e solo n. 3 colpi negli ultimi 200 metri. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sanzione ed in subordine la sua riduzione nel minimo edittale.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di respingere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Il Guidatore (OMISSIS) in data 15/12/2019 partecipava alla corsa Premio Palio dei Proprietari presso l'Ippodromo di Montegiorgio alla guida del cavallo (OMISSIS).

La Giuria in funzione presso il citato Ippodromo sanzionava il (OMISSIS) per aver inferto oltre tre frustate negli ultimi 200 metri e lo sospendeva per 40 giorni in applicazione della codifica C17 e in considerazione della 4^a recidiva.

Quale motivo di appello il (OMISSIS) deduce il difetto assoluto di motivazione per inesistenza della condotta sanzionata. Evidenzia che il guidatore ha dato le frustate con le redini nelle rispettive mani colpendo sulla stanga laterale destra del seggiolino e non il cavallo. Aggiunge, comunque, di non aver superato il limite complessivo di 7 frustate, nel rispetto dell'animale.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Tuttavia, la visione del filmato di gara conferma l'esistenza della condotta rilevata e sanzionata dalla Giuria in quanto il (OMISSIS), con le redini in entrambe le mani, ha percosso più volte il cavallo negli ultimi 200 metri, più di tre volte. Pertanto, appare corretta ed adeguata la sanzione inflitta, partendo dalla sospensione per 10 giornate e computando nel calcolo la IV recidiva.

Alla luce di quanto precisato e argomentato, questa Commissione decide, come da dispositivo, di respingere l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) e


P. Q. M.

La Commissione di disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Montegiorgio Pr. Palio dei Proprietari del 15/12/2019 che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.


Il Componente estensore

Avv. Irene La Mendola



Il Presidente

Avv. Luigi PAMPILLI





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo BETTY BOOP ORO, ...OMISSIS..., per aver deviato, subito dopo lo stacco, sul concorrente all'interno, danneggiandolo in modo diretto mediante contatto ruota-arto e, per l'effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 36, essendo tra l'altro contestata una terza recidiva. Nella relazione ufficiale del premio del 28.12.2019 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari: sospensione per giorni 36.

Avverso tale decisione in data 3.01.2020 prot. n. 484 presentava, tempestivamente, appello il guidatore ...OMISSIS....

A fondamento dell'appello ...OMISSIS... pone i seguenti motivi:

1. nel provvedimento disciplinare è riportata erroneamente la motivazione dello stesso, in quanto il danneggiamento contestato non è avvenuto subito dopo lo stacco della macchina;
2. manca l'esposto e/o il reclamo da parte del concorrente presunto danneggiato; da tale fatto è dato dedurre che lo stesso abbia intuito ed interpretato le difficoltà della cavalla BETTY BOOP ORO, tra l'altro da lui allenata;
3. la Giuria adottava la sanzione senza interpellare ed ascoltare preventivamente le ragioni delle parti;
4. il provvedimento sanzionatorio veniva portato a conoscenza dell'appellante soltanto dopo la comunicazione dell'ordine di arrivo ufficiale della corsa.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione inflitta.

Con provvedimento del Presidente, datato 7.01.2020, veniva concessa la sospensione richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 08.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'odierna udienza, presente il procuratore della disciplina e l'appellante, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall'Ippodromo.

Il procuratore della disciplina ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendo pienamente sussistenti i fatti così come contestati.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Va premesso che effettivamente dalla visione del filmato (minuto: 1:08, 4:57, 15:46 e 18:57) di corsa emerge chiaramente quanto contestato dalla Giuria, ovvero che il guidatore ANGELETTI, subito dopo lo stacco, alla guida del cavallo "BETTY BOOP ORO", ha deviato sul concorrente all'interno (n.8) danneggiandolo in modo diretto, mediante contatto ruota-arto.

Tale comportamento è previsto come illecito disciplinare dall'art. 65 - cod. C4b - del regolamento delle corse al trotto il quale stabilisce che è vietato "*deviare dalla propria linea di corsa, ... danneggiando uno o più concorrenti.*".

Alla luce di quanto innanzi appaiono inconferenti i motivi d'appello adottati dall'incolpato in quanto, seppur esistenti, non andrebbero ad incidere assolutamente sull'effettivo accadimento dei fatti e sulla piena validità della procedura sanzionatoria applicata. Infatti la mancanza dell'esposto da parte del danneggiato non determina l'improcedibilità e/o l'annullabilità della sanzione irrogata. La stessa cosa può dirsi anche con riferimento alla ritenuta omissione dell'interpello preventivo dell'incolpato.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria è adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità, coerente e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Roma (Capannelle), premio "LIDO DI ROMA" del 28.12.2019, che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente
Avv. Luigi PAMPILI (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole

Alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETARIA	IL SEGRETARIO
Proc. 2/20	8.2.2021	12/21	IL 18.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8.2.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili

Presidente

Avv. Angelo De Crescenzo

Componente relatore

Avv. Gaetano Coccoli

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 2/20 promosso da:

OMISSIS,

APPELLANTE

Avverso la decisione resa in data 14.1.2020 dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Trieste in occasione del Premio Argentina, disputatosi in pari data, con la quale al ricorrente -guidatore del cavallo OMISSIS- è stata comminata la sanzione dell'appiamento di giorni 12 - violazione art. 65, codifica C 4, lett. B- Regolamento Corse al Trotto, dal 25/1 al 5/2/2020, oltre il distanziamento totale per

“aver deviato dalla propria linea di corsa sul concorrente danneggiandolo direttamente”.

FATTO

Con l'appellato provvedimento, la Giuria dell'Ippodromo di Trieste in occasione del Premio Argentina, disputatosi in data 14.1.2020, rilevava -nell'ultima curva- una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, meglio descritta nella Relazione ufficiale, costante nell'aver provocato, nei confronti del concorrente n. 1, *“la rottura dello stesso e suo danneggiamento”*. La Giuria irrogava, quindi, le sanzioni di cui in premessa.

A seguito del rituale deposito dell'atto di appello, con provvedimento del 22.1.2020, il Presidente ordinava la sospensione dell'esecutività dell'impugnata decisione.

Dopo aver acquisito dall'Ippodromo il filmato della corsa, veniva fissata per la data odierna l'udienza dinnanzi a questa Commissione che procedeva, previa relazione, alla visione della gara in esame.

La Procura della Disciplina, presente l'Avv. Serafini, concludeva per l'accoglimento del reclamo, mentre nessuno compariva per il ricorrente.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.

Il Pisacane deduce che *“il cavallo OMISSIS, guidato dallo scrivente, sbandava leggermente verso l'esterno ma veniva prontamente ripreso dal sottoscritto per rimmetterlo in schiena al battistrada (...) invero, nell'ultima curva ha solo leggermente allargato dalla propria linea di gara senza, però, minimamente deviare sul concorrente all'interno anche perché lo stesso era arretrato (...)”*.

Questa Commissione, sulla scorta del filmato esaminato dalle diverse prospettive e, segnatamente dal video n. 4, min. 2.30, ritiene che debba trovare ingresso la tesi del ricorrente nella sola parte in cui sostiene che non v'è stata alcuna rottura.

Quindi, diversamente da quanto individuato dalla Giuria, la condotta non regolamentare che deve essere imputata al ricorrente va ricondotta nell'ambito dell'intralcio, con la conseguenza che la contestazione della Giuria (C 4, lett. B) deve essere derubricata in Codifica C 4, lett. A, con relativo adeguamento della sanzione da irrogare, tenuto conto della lievità della violazione.

Pertanto, poiché la ricostruzione operata dal ricorrente appare in parte qua sorretta e confermata dalle risultanze del filmato, il provvedimento della Giuria deve essere riformato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello proposto dal Sig. Omissis avverso la decisione assunta in data 14.1.2020 dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Trieste in occasione del Premio Argentina e, per l'effetto, ridetermina la sanzione comminata in giorni 6 (sei) di sospensione. Revoca, altresì, la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL RELATORE

Avv. Angelo De Crescenzo

IL PRESIDENTE

Avv. Luigi Pamphili

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Pamphili', written over the printed name of the President.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
53/20	26/11/2020	13/21	18.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Via XX Settembre 20, in data 26.11.2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente Relatore
Avv. Angelo DE CRESCENZO	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 53/20 promosso da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), residente in (OMISSIS), Via (OMISSIS) (assente), rappresentato dall'Avv. Stefano Mattii (assente).

APPELLANTE

avverso la Decisione n. 29/2020 della Commissione di Disciplina di Prima Istanza depositata in Segreteria in data 07.10.2020 che, secondo il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, gli applicava la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e la multa di euro 1.000,00 in quanto, in occasione della giornata di corse del 29 Maggio 2019 presso l'Ippodromo Roma veniva riscontrata al cavallo (OMISSIS) la presenza della sostanza proibita CITIRIZINA, sanzione raddoppiata rispetto a quella richiesta dalla Procura di Disciplina, in considerazione della recidiva costituita dalla precedente decisione n. 37 del 06/06/2019.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Accertato l'avvenuto versamento del deposito; presente il rappresentante della Procura nella persona dell'Avv. Rosanna Serafini; udito il Relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, si procede all'esame del

FATTO

Con atto di incolpazione depositato il 30/03/2020 la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore sig. (OMISSIS) in ragione della riscontrata sostanza proibita CETIRIZINA per il cavallo (OMISSIS), durante la giornata di corse del 29/05/2019 disputatasi presso l'Ippodromo di Roma.

In data 08/07/2019 il Servizio Veterinaria e Benessere animale – Ufficio Antidoping – comunicava ritualmente l'esito delle analisi e, contestualmente, veniva disposto l'allontanamento del cavallo per 30 giorni dalla partecipazione a corse o manifestazioni.

L'incolpato non richiedeva l'esecuzione delle seconde analisi, nonostante fosse stato avvisato.

L'udienza dinanzi alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza veniva fissata per il 06/10/2020 ma il sig. (OMISSIS) né si presentava, né faceva pervenire memoria difensiva a sua difesa.

Con la decisione n. 29/2020 del 07/10/2020, la Commissione sanzionava l'allenatore (OMISSIS) a causa della riscontrata presenza della sostanza proibita CITIRIZINA nel cavallo (OMISSIS) secondo i prelievi effettuati in occasione del premio Zeffirella RL disputatosi il 29/05/2019 presso l'Ippodromo di Roma e lo sospendeva dalla qualifica di allenatore per mesi 4, oltre alla multa di € 1.000,00, sanzione raddoppiata per la recidiva costituita dalla decisione n. 37 del 06/06/2019.

La decisione di 1^a istanza veniva reclamata con ricorso del 25/10/2020 contenente richiesta di sospensione in via cautelare. Effettuato il prescritto versamento, la sospensiva richiesta veniva concessa in data 27/10/2020.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Il Sig. (OMISSIS) rimaneva assente, così come l'Avv. Mattii.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il rigetto dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di respingere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Quali motivi di impugnazione l'appellante assume di non essere stato avvisato dell'effettuazione delle prime analisi e, quindi, di non essere stato posto in condizione di prendervi parte, in violazione del principio del contraddittorio.

Deduce, inoltre, di non aver conosciuto tempestivamente la positività riscontrata e, quindi, di non aver potuto richiedere le seconde analisi.

Deduce, altresì, di non essere stato convocato per la trattazione del procedimento presso la Commissione di 1^a istanza.

Aggiunge che, in ogni caso, non sono state seguite le procedure di confezionamento e analisi secondo ACCREDIA e che non v'è ragione per cui la Cetirizina debba rientrare nell'elenco delle sostanze proibite.

Quanto alla recidiva riscontrata che ha portato al doppio della sanzione applicata, eccepisce che alla data del 29/05/2019, data del premio Zeffirella RL, l'allenatore non era stato ancora sanzionato, con la conseguenza che la recidiva non doveva essere calcolata.

Le contestazioni mosse in merito alle comunicazioni, ad avviso di questa Commissione di Appello, appaiono prive di pregio in quanto è la stessa ricostruzione dell'incolpato ad escludere qualsiasi difetto nelle modalità di comunicazione degli avvisi, tutti regolarmente effettuati all'indirizzo fornito dall'iscritto per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni. La circostanza che la casella di posta potesse essere piena, come ipotizzato dalla difesa, non può travolgere e sconvolgere le norme del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite e, anzi, indica un comportamento negligente dell'iscritto, peraltro, protrattosi nel tempo, che non può essere attribuito all'Ufficio.

Alla luce di quanto precede, non si ravvisa alcuna lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Per ciò che concerne, infine, la contestazione sulla applicata recidiva si osserva che alla data di deposito della Decisione di primo grado qui impugnata, la n. 29/2020 del 06/10/2019, era già stata depositata la decisione n. 37/2019 del 06/06/2019, che costituiva precedente *decisum*.

E' pertanto evidente che la Commissione di 1^a Istanza ha correttamente raddoppiato la sanzione, dovendosi calcolare la recidiva prendendo in considerazione le date delle decisioni che coesistono in un determinato arco temporale, e non prendendo in considerazione le date delle violazioni.

Alla luce di quanto precisato e argomentato, questa Commissione decide, come da dispositivo, di respingere l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) e

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

P. Q. M.

La Commissione di disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. **(OMISSIS)** avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza n. 29/20 del 06/10/2019 depositata il 07/10/2020, che conferma.

Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore

Avv. Irene La Mendola

Il Presidente

Avv. Luigi PAMPILI

(Firme digitali assolute sull'originale)

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE.

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
54/20	26/11/2020	14/21	18.02.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Via XX Settembre 20, in data 26.11.2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente Relatore
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 54/20 promosso da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) in Via (OMISSIS) (assente), rappresentato dall'Avv. Stefano Ricci (presente).

APPELLANTE

avverso la Decisione n. 18/2020 della Commissione di Disciplina di Prima Istanza depositata in Segreteria in data 24.02.2020 che applicava allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 per aver partecipato in qualità di allenatore dei cavalli (OMISSIS) alle corse disputatesi presso l'Ippodromo di Taranto in data 20/05/2019, durante il periodo di sospensione, in violazione del Regolamento delle corse al trotto.

Accertato l'avvenuto versamento del deposito; presente il rappresentante della Procura nella persona dell'Avv. Rosanna Serafini; udito il Relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, si procede all'esame del

FATTO

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Con atto di incolpazione depositato il 29/10/2019 la Procura di Disciplina di sanzionare il sig. (OMISSIS) con la multa di € 500,00 per aver partecipato alle corse del 20/05/2019 presso l'Ippodromo di Taranto con i cavalli (OMISSIS), durante il periodo di sospensione allo stesso regolarmente comunicata. Col medesimo atto la Procura di disciplina chiedeva, altresì, il distanziamento dei cavalli.

Il procedimento veniva trattato dinanzi alla Commissione di disciplina di 1^a istanza che con la decisione n. 18/2020 depositata il 24/02/2020 applicava al sig. (OMISSIS) la sanzione della multa pari ad € 500,00 e disponeva il distanziamento totale dei cavalli (OMISSIS).

La decisione di 1^a istanza veniva reclamata con atto di appello pervenuto il 05/03/2020.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Il Sig. (OMISSIS) rimaneva assente, ma in sua rappresentanza compariva l'Avv. Ricci.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il parziale accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di respingere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Secondo la Commissione di 1^a istanza, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Taranto, ha correttamente pubblicato il provvedimento di sospensione in bacheca in data 17/05/2019, alle ore 11.23 e, dal quel momento, doveva ritenersi conosciuto dall'interessato. Inoltre, l'avvenuta iscrizione alla gara del 20/05/2019, in un momento eventualmente precedente la decorrenza della sospensione, non avrebbe impedito all'incolpato di ritirare i cavalli per il giorno stesso.

La decisione di 1^a istanza veniva reclamata con atto di appello pervenuto il 05/03/2020.

Quale primo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'omessa pronuncia della Commissione di 1^a Istanza sulla eccezione della difesa avente ad oggetto l'inesistenza della fattispecie incriminatrice.

Su tale motivo osserva che l'art. 55 del Regolamento delle corse al Trotto prevede la punizione del guidatore per il caso in cui, pur sospeso, si dia partente, ma non la punizione dell'allenatore.

Nel merito, osserva di essersi dichiarato partente entro le 9.00 del 17/05/2019 per la gara del 20/05/2019, e che il provvedimento di sospensione era intervenuto successivamente, alle ore 11.23.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Osserva ancora che nel provvedimento sintetico della Giuria veniva indicato “*il guidatore (OMISSIS) è sospeso*”, e che, data anche l'assenza di blocchi come allenatore, ma solo come guidatore, l'appellante non poteva ritenersi sospeso, nella sua qualità, appunto di allenatore.

Aggiunge che prima del 20/05/2019 il (OMISSIS) non poteva conoscere detta sospensione e che, solo tramite il difensore che lo aveva appreso dalla Dott.ssa Lecci del Ministero in data 24/05/2019 tramite chiarimenti scritti, è venuto a sapere di essere stato sospeso in qualità di allenatore.

Chiedeva, in via istruttoria, la produzione della scheda cronologica delle sospensioni Unire a decorrere dal 16/05/2019 e, in conclusione, si legge nel reclamo, il respingimento dell'atto di incolpazione.

A ben vedere, le doglianze dell'appellante devono ritenersi infondate in quanto il deferimento adottato dalla Giuria si riferisce con tutta evidenza al (OMISSIS) nella sua qualità di allenatore, visto che nella vicenda in questione non ha assunto nessun'altra qualifica. Ed infatti, il (OMISSIS), a seguito di sopravvenuta impossibilità a partecipare alla gara del 13/05/2019 da parte del guidatore designato Antonio Volpe, si proponeva egli stesso quale guidatore; tuttavia, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento corse al Trotto, detta sostituzione non veniva accettata dalla Giuria - visto l'evidente dislivello tecnico e di esperienza tra i due - che, anzi, si preoccupava perfino di proporre altri guidatori del livello del Volpe, per non creare disparità tra i concorrenti e gli scommettitori.

Risulta dalla documentazione in atti che alle ore 18.52 del 13/05/2019, dopo situazione di stallo provocato dal (OMISSIS), la Giuria disponeva l'apertura della pista e l'ingresso dei cavalli, invitando il Giudice alle partenze ad entrare con l'Autostarter.

Come si legge nel provvedimento di deferimento, a riprova che nella gara in questione il (OMISSIS), nemmeno arbitrariamente ha assunto la qualifica di guidatore: “*per tutta risposta, il sig. (OMISSIS), già in tenuta da corsa, usciva dall'Ufficio Commissari, indossava casco e guanti da guida, si recava con il cavallo al limite dell'ingresso pista, fermandosi immediatamente davanti allo stesso (.....) senza tuttavia varcare il confine della pista*”.

Se ancora vi fossero dubbi, sarebbe sufficiente leggere il dispositivo del provvedimento di deferimento; nella parte in cui stabilisce: “*delibera la non assunzione di provvedimento di allontanamento dalle corse a carico del cavallo Prado As, riconoscendo l'esclusione dalla corsa dello stesso motivata esclusivamente dal comportamento dell'allenatore, risultando l'atleta in condizioni di idoneità alla partecipazione alla corsa*”.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ebbene, la pubblicazione del provvedimento di sospensione in bacheca è avvenuta alle ore 11.23 del 17/05/2019, ma il (OMISSIS) deduce di essersi dichiarato partente entro le ore 9.00 dello stesso giorno per la gara del 20/05/2019, quindi prima di essere sospeso. Tuttavia l'appellante, vista l'intervenuta sospensione, non avrebbe dovuto partecipare, provvedendo a ritirare i cavalli, come correttamente argomentato dalla Commissione di 1^ Istanza nella decisione impugnata.

Ragionando *a contrario*, si perverrebbe al paradosso giuridico di ritenere che l'avvenuta iscrizione ad una gara, precedente alla comunicazione di un provvedimento di sospensione, possa di per sé inficiare la validità della sospensione medesima, nelle more intervenuta.

Ed infatti, l'eventuale assenza di blocchi come allenatore alla gara del 20/05/2019, e la presenza di blocchi solo come guidatore, non può indurre l'iscritto a profittarne, superando arbitrariamente il provvedimento disciplinare di sospensione inflittogli.

Infine, risulta correttamente applicata la sanzione della multa di € 500,00 e, quale conseguenza, il distanziamento dei cavalli (OMISSIS), allenati dal (OMISSIS), dall'ordine di arrivo.

Alla luce di quanto precisato e argomentato, questa Commissione decide, come da dispositivo, di respingere l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) e

P. Q. M.

La Commissione di disciplina d'Appello, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. (OMISSIS) avverso la decisione della Commissione di Disciplina di 1^ Istanza n. 18/20 del 10/02/2020 depositata il 24/02/2020, che conferma.

Dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore

Avv. Irene La Mendola

Il Presidente

Avv. Luigi PAMPILI

(Firme digitali assoltte sull'originale)



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN	IL SEGRETARIO
Proc. 46/20	8.2.2021	15/21	SEGRETARIA IL 18.02.21	<i>[Signature]</i>

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8 febbraio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili	Presidente relatore
Avv. Gaetano Coccoli	Componente
Avv. Irene La Mendola	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 46/20 contro:

il ~~████████████████████~~, nato a ~~██████████~~ il ~~██████████~~, domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 113, presso lo Studio del suo difensore avv. Stefano Ricci,

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Roma del 11 ottobre 2020, che al termine della corsa "Gran Premio OAKS del Trotto" disponeva la sospensione del ricorrente guidatore, per la durata di giorni 10, facendo applicazione della codifica C4a e dell'istituto dell'aggravante gran premio, comminando anche multe a favore di scuderia, allenatore e guidatore presunti danneggiati, con la seguente motivazione "per aver deviato sul concorrente n. 1 all'interno intralciandolo" alla guida del cavallo Bonneville Gifont. Sanzione sospesa con provvedimento del 16 ottobre 2020.

FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Roma, sanzionava l'appellante con la motivazione soprariportata specificando che la violazione era avvenuta all'ingresso della retta di arrivo, in danno del cavallo Bahamia.

Il ricorrente, appellando la decisione, affermava l'insussistenza della condotta addebitatagli e l'autonoma rottura da parte del cavallo presunto danneggiato, censurando anche il comportamento del suo guidatore nel tempo successivo alla rottura.

All'udienza del 8 febbraio 2021, fissata per la discussione dell'appello, sentita la relazione del caso, esaminati i filmati della corsa, sentita la Procura della disciplina, che concludeva per l'accoglimento del gravame ed il difensore del ricorrente, che illustrava i motivi di ricorso insistendo per il suo accoglimento, la Commissione riservava la decisione e, riunitasi in camera di consiglio, decideva il ricorso con il dispositivo che segue.

DIRITTO

Dalla visione dei filmati acquisiti, che mostrano la corsa da diverse angolazioni, è possibile pervenire alla conclusione che la Giuria abbia adottato la decisione impugnata in violazione dell'art. 65 del RCT di cui affermava aver fatto applicazione. In particolare, visionando il filmato intorno al minuto 13'50", emerge chiaramente che il ricorrente rimaneva del tutto estraneo alla rottura del cavallo Bahamia, dal quale restava distante e con il quale non interagiva (probabilmente il punto di vista della Giuria era diverso e suscettibile di equivoco); se una deviazione dalla propria linea di corsa il ricorrente abbia attuato questa è avvenuta dopo la rottura e senza il danneggiamento di altri concorrenti.

L'appello può perciò essere accolto e la decisione annullata.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal ~~██████████~~ ~~██████████~~ avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Roma, Gran Premio Oaks del Trotto 2020, del 11 ottobre 2020, che annulla. Revoca la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa e ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE estensore
avv. Luigi Pamphili ¹

¹ documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN	IL SEGRETARIO
Proc. 47/20	8/2/2021	16/21	18/02/21	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8 febbraio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili	Presidente relatore
Avv. Gaetano Coccoli	Componente
Avv. Irene La Mendola	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 47/20 promosso
dalla scuderia ~~██████████~~, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in ~~██████████~~, via dello Stadio sn, domiciliata in Roma, viale delle
Medaglie d'Oro, 113, presso lo Studio del suo difensore avv. Stefano Ricci,

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria in **funzione** presso l'Ippodromo di Roma del 11 ottobre 2020, che al termine della corsa "Gran Premio OAKS del Trotto" disponeva la sospensione del guidatore Antonio Velotti, per la durata di giorni 10, facendo applicazione della codifica C4a e dell'istituto dell'aggravante gran premio, con la seguente motivazione "per aver deviato sul concorrente n. 1 all'interno intralciandolo" alla guida del cavallo Bonneville Gifont, comminando alla scuderia ricorrente, proprietaria del cavallo, una multa di Euro 23.460,00 in favore della

scuderia Casella Girolamo proprietaria del cavallo di cui assumeva il danneggiamento.

FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Roma, sanzionava l'appellante con la motivazione soprariportata specificando che la violazione commessa dal signor ██████████, guidatore del cavallo Bonneville Gifont, era avvenuta all'ingresso della retta di arrivo, in danno del cavallo Bahamia.

Il ricorrente, appellando la decisione, deduceva che l'istituto della multa a favore, essendo di applicazione eventuale necessitava di specifica motivazione, nella fattispecie non presente, affermava quindi l'insussistenza della condotta addebitata al guidatore di Bonneville Gifont e l'autonomia da interferenze esterne della rottura da parte del cavallo presunto danneggiato, censurando anche il comportamento del suo guidatore nel tempo successivo alla rottura. Contestava, subordinatamente, l'entità della multa comminata, non emergendo dallo svolgimento della corsa che il cavallo danneggiato avesse la probabilità di piazzarsi al terzo posto e negava che, comunque, la multa fosse suscettibile di essere irrogata laddove la condotta contestata era qualificata quale intralcio e non danneggiamento.

All'udienza del 8 febbraio 2021, fissata per la discussione dell'appello, sentita la relazione del caso, esaminati i filmati della corsa, sentita la Procura della disciplina, che concludeva per l'accoglimento del gravame ed il difensore del ricorrente, che illustrava i motivi di ricorso insistendo per il suo accoglimento, la Commissione riservava la decisione e, riunitasi in camera di consiglio, decideva il ricorso con il dispositivo che segue.

DIRITTO

La Commissione ritiene di poter affrontare il merito della vicenda, senza approfondire le altre censure formulate dal ricorrente, applicando il principio della ragione più liquida.

Dalla visione dei filmati acquisiti, che mostrano la corsa da diverse angolazioni, è possibile pervenire alla conclusione che la Giuria abbia adottato la decisione impugnata in violazione dell'art. 65 del RCT di cui afferma aver fatto applicazione.

In particolare, visionando il filmato intorno al minuto 13'50", emerge chiaramente che il ricorrente rimaneva del tutto estraneo alla rottura del cavallo Bahamia, dal quale restava distante e con il quale non interagiva (probabilmente il punto di vista della Giuria era diverso e suscettibile di equivoco); se una deviazione dalla propria

linea di corsa il ricorrente abbia attuato questa è avvenuta dopo la rottura e senza il danneggiamento di altri concorrenti.

L'appello può perciò essere accolto e la decisione annullata.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dalla ██████████
██████████ avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Roma, Gran Premio
Oaks del Trotto 2020, del 11 ottobre 2020, che annulla. Revoca la sanzione
comminata. Ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di
deposito.

IL PRESIDENTE estensore
avv. Luigi Pamphili ¹

¹ documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN	IL SEGRETARIO
Proc. 48/20	8/2/2021	17/21	18/02/21 SEGRETARIA	R

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8 febbraio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili	Presidente relatore
Avv. Gaetano Coccoli	Componente
Avv. Irene La Mendola	Componente

assistita dal	
Dott. Sandro Perelli	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 48/20 promosso dal ~~████████████████████~~ nato in ~~██████████~~ il ~~██████████~~ ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 113, presso lo Studio del suo difensore avv. Stefano Ricci,

APPELLANTE

avverso la decisione della Giuria in funzione presso l'ippodromo di Roma del 11 ottobre 2020, che al termine della corsa "Gran Premio OAKS del Trotto" disponeva la sospensione del guidatore ~~██████████~~ per la durata di giorni 10, facendo applicazione della codifica C4a e dell'istituto dell'aggravante gran premio, con la seguente motivazione "per aver deviato sul concorrente n. 1 all'interno intralciandolo" alla guida del cavallo Bonneville Gifont, comminando al ricorrente, ~~██████████~~

allenatore del cavallo, la multa di Euro 2.760,00 in favore dell'allenatore del cavallo di cui assumeva il danneggiamento.

FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Roma, sanzionava l'appellante con la motivazione soprariportata specificando che la violazione commessa dal signor Antonio Velotti, guidatore del cavallo Bonneville Gifont, era avvenuta all'ingresso della retta di arrivo, in danno del cavallo Bahamia.

Il ricorrente, appellando la decisione, deduceva l'insussistenza della condotta addebitata al guidatore di Bonneville Gifont e l'autonomia da interferenze esterne della rottura da parte del cavallo presunto danneggiato, censurando anche il comportamento del suo guidatore sia in corsa sia nel tempo successivo alla rottura.

All'udienza del 8 febbraio 2021, fissata per la discussione dell'appello, sentita la relazione del caso, esaminati i filmati della corsa, sentita la Procura della disciplina, che concludeva per l'accoglimento del gravame ed il difensore del ricorrente, che illustrava i motivi di ricorso insistendo per il suo accoglimento, la Commissione riservava la decisione e, riunitasi in camera di consiglio, pronunciava il ricorso con il dispositivo che segue.

DIRITTO

La Commissione ritiene di poter affrontare il merito della vicenda, senza approfondire le altre censure formulate dal ricorrente, applicando il principio della ragione più liquida.

Dalla visione dei filmati acquisiti, che mostrano la corsa da diverse angolazioni, è possibile pervenire alla conclusione che la Giuria abbia adottato la decisione impugnata in violazione dell'art. 65 del RCT di cui afferma aver fatto applicazione.

In particolare, visionando il filmato intorno al minuto 13'50", emerge chiaramente che il ricorrente rimaneva del tutto estraneo alla rottura del cavallo Bahamia, dal quale restava distante e con il quale non interagiva (probabilmente il punto di vista della Giuria era diverso e suscettibile di equivoco); se una deviazione dalla propria linea di corsa il ricorrente abbia attuato questa è avvenuta dopo la rottura e senza il danneggiamento di altri concorrenti.

L'appello può perciò essere accolto e la decisione annullata.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal signor [redacted] avverso la decisione della Giuria dell'Ippodromo di Roma, Gran Premio

Oaks del Trotto 2020, del 11 ottobre 2020, che annulla. Revoca la sanzione comminata ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

IL PRESIDENTE estensore

avv. Luigi Pamphili ¹

¹ documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



18.

*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETARIA	IL SEGRETARIO
Proc. 65/20	8-2-2021	18/21	18-02-21	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8 febbraio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili

Presidente relatore

Avv. Angelo De Crescenzo

Componente

Avv. Irene La Mendola

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 65/20 promosso

dalla ~~_____~~ in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli ed elettivamente domiciliato
in ~~_____~~, 14 presso lo Studio del suo difensore avv. Giovanni Sibilio,

APPELLANTE

con ricorso proposto in data 30 novembre 2020, avverso la decisione della Giuria in
funzione presso l'ippodromo di Roma del 11 ottobre 2020, che al termine della corsa
"Gran Premio OAKS del Trotto" disponeva la sospensione del guidatore ~~_____~~
~~_____~~ per la durata di giorni 10, facendo applicazione della codifica C4a e
dell'Istituto dell'aggravante gran premio, con la seguente motivazione "per aver
deviato sul concorrente n. 1 all'interno intralciandolo" alla guida del cavallo

Bonneville Gifont, comminando anche multe a favore della scuderia dell'allenatore e del guidatore del cavallo di cui assumeva il danneggiamento.

FATTO

Il ricorrente, appellando la decisione, afferma che la gravità della condotta addebitata al ~~██████████~~, che avrebbe violato più di una delle disposizioni contenute nell'art. 65 del Regolamento delle corse al trotto (RCT) per le quali è prevista l'esclusione dall'ordine di arrivo (in aggiunta al fatto che il medesimo, nella stessa corsa, riceveva altre sanzioni, ai sensi dell'art. 98 del RCT), avrebbe dovuto comportare l'applicazione della codifica C5, la sospensione del signor Velotti per 12 giornate ed il distanziamento totale del cavallo Bonneville Gifont dall'ordine di arrivo; distanziamento che avrebbe consentito al cavallo Berenice B, di proprietà della ricorrente, di ottenere miglior piazzamento.

All'udienza del 8 febbraio 2021, fissata per la discussione dell'appello, sentita la relazione del caso, la Procura della disciplina concludeva per il rigetto del ricorso. Il difensore della ricorrente illustrava i motivi di ricorso specificando che la propria assistita era terzo interessato al provvedimento e, in quanto tale, legittimato a ricorrere contro di esso, contestandone la legittimità senza incidere sulla discrezionalità dell'organo che lo aveva emanato. Affermava, quindi la tempestività del ricorso, non risultando, egli ricorrente, soggetto ai termine previsto per l'impugnazione da parte del soggetto inciso dal provvedimento ed insisteva per il l'accoglimento. La Commissione riservava la decisione e, riunitasi in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo che segue.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto senza necessità di esaminare nel merito la vicenda disciplinare che, peraltro, ha trovato soluzione diametralmente opposta a quella auspicata dalla ricorrente in altra decisione depositata in data odierna. L'art. 8, comma 6 del regolamento di procedura disciplinare dispone che avverso "Le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie ... può essere proposto appello, dal punito, entro e non oltre 8 giorni dalla loro comunicazione ...". La norma menzionata e, più in generale, il regolamento recante Norme di procedura disciplinare, non attribuiscono ad alcun terzo, ancorché "interessato", la facoltà di impugnare i provvedimenti delle giurie né di intervenire in procedimenti promossi da altri.

Questa Commissione, tuttavia, ha ritenuto ammissibile, in altre occasioni, l'appello proposto dalle Scuderie avverso provvedimenti che, sanzionando fantini o guidatori avevano inciso direttamente anche i proprietari dei cavalli, in quanto distanziati dall'ordine di arrivo o assoggettati al pagamento di multe in favore di altri, se rivolte a contestare la responsabilità disciplinare dalla cui affermazione il distanziamento o l'applicazione della multa derivava. Tali decisioni, in estrema sintesi, trovavano il loro fondamento sulla circostanza che il distanziamento o la multa non erano estranee al concetto di punizione e che la scuderia ivi ricorrente era direttamente incisa dal provvedimento appellato di cui chiedeva l'annullamento. Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie dove la scuderia ricorrente risulta affatto estranea al provvedimento sanzionatorio ed il danno lamentato in dipendenza di esso non dipende dal suo contenuto ma dal possibile diverso contenuto che la ricorrente avrebbe desiderato avesse. La Commissione ritiene pertanto di non poter delibare la domanda della ricorrente, la quale esula dalla propria "giurisdizione" quale disciplinata dalle vigenti Norme di procedura disciplinare.

Giova, peraltro, considerare anche che, se si volesse ammettere la potestas iudicandi della Commissione in casi come quello in esame, la domanda del ricorrente non potrebbe sfuggire alla necessaria osservanza del termine per impugnare, il quale decorrerebbe dalla comunicazione del provvedimento, nella fattispecie avvenuta mediante pubblicazione nella bacheca dell'Ippodromo e, quindi, efficace nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla corsa. D'altro canto, sarebbe stato onere del ricorrente medesimo individuare, se esistente, il diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine per impugnare e dimostrare la tempestività dell'appello proposto.

In conclusione, il ricorso si presenta irricevibile, inammissibile e comunque infondato e deve essere respinto.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dalla ~~Scuderia~~ ~~avverso~~ la decisione della Giuria dell'ippodromo di Roma, Gran Premio Oaks del Trotto 2020, del 11 ottobre 2020, ed ordina l'incameramento del deposito.

IL PRESIDENTE estensore

avv. Luigi Pamphili 1

1 documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETARIA	IL SEGRETARIO
Proc. 68/20	8.2.2021	19/21	18.02.21	<i>[Signature]</i>

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 8 febbraio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili	Presidente relatore
Avv. Gaetano Coccoli	Componente
Avv. Irene La Mendola	Componente

assistita dal Dott. Sandro Perelli	Segretario
---------------------------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 68/20 contro:

la signora **[REDACTED]** nata **[REDACTED]** e residente in **[REDACTED]**,
[REDACTED] amazzone del trotto, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Mattii,

APPELLANTE

avverso il provvedimento con cui la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Aversa in data 5 dicembre 2020, al termine del Premio M. Stanzione, la sospendeva dalla qualifica per dieci giorni applicando la codifica C24 e l'art. 65 del Regolamento delle corse al trotto, per aver usufruito, negli ultimi 600 metri della corsa di un passaggio interno fornitele da un compagno di allenamento, alla guida del cavallo Zlatan OP.

L'appellante, con un primo ricorso presentato personalmente, affermava di aver passato all'interno il concorrente che lo precedeva, che "viaggiava lontano dai paletti", senza sapere del rapporto di allenamento.

Nel termine previsto per l'impugnazione, reiterava il ricorso a ministero dell'avv. Stefano Mattii, il quale evidenziava, da un lato, che l'art. 65 del Regolamento delle corse al trotto intende sanzionare chi in ipotesi agevolati il compagno di scuderia e non di chi della data agevolazione usufruisca (mentre la codifica avrebbe funzione ancillare dell'articolato regolamentare) e, da altro lato, che senza variazione della propria linea di corsa -che la signora ~~XXXXXXXXXX~~ non avrebbe variato- non sussisterebbe la violazione. Concludeva evidenziando come il provvedimento gravato risultasse anche carente nella motivazione laddove non esplicitava le ragioni per cui era stata applicata la sanzione nella misura massima ed insisteva per l'annullamento totale o parziale della sanzione irrogata, illustrando le ragioni sottese alla domanda di sospensiva, poi concessa, con provvedimento del 17 dicembre 2020, limitatamente a n. 4 giornate di sospensione.

All'udienza del 8 febbraio 2021, fissata per la discussione del ricorso, assenti la ricorrente e il suo difensore, sentita la relazione e presa visione dei filmati della corsa, sulle conclusioni della Procura della disciplina, che chiedeva l'accoglimento parziale dell'appello, la Commissione riservava la decisione e, riunitasi in camera di consiglio, decideva il ricorso con il dispositivo che segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene di poter superare la necessità di valutare la tempestività ed ammissibilità del ricorso formulato ad integrazione del primo, a ministero dell'avv. Stefano ~~XXXXXXXXXX~~, potendo l'appello essere deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, risultando manifestamente infondato ~~XXXXXXXXXX~~.

L'esame delle immagini della corsa evidenziano come il concorrente n. 1 si allarghi dai paletti e si riaccosti ad essi, riprendendo l'originaria linea di corsa che aveva lasciato solo per il tempo necessario a consentire il passaggio interno dell'appellante.

Non sussiste la necessità di comporre alcun contrasto tra l'art. 65 e la codifica C24 del Regolamento delle corse al trotto atteso che, l'art. 65, laddove vieta di "effettuare passaggi interni", evidentemente si riferisce al soggetto che ne possa usufruire.

Neppure risulta rilevante l'eventuale ignoranza, in capo all'appellante del rapporto di allenamento intercorrente tra i cavalli coinvolti -ignoranza di cui sarebbe lecito dubitare, attesa l'evidenza della violazione- poiché la norma regolamentare punisce il comportamento senza dare rilievo alla natura intenzionale, o meno, di questo. Circa la misura della sanzione, a fronte della palese violazione del Regolamento compiuta dall'appellante e della corretta applicazione di esso fatta dalla Giuria, la Commissione non ritiene di poterne disporre la riduzione, ai sensi del comma 8, dell'art. 8 delle Norme di procedura disciplinare.

PQM

la Commissione respinge l'appello proposto dalla ~~Stazione~~ avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Aversa, Premio Stanzione, del 5 dicembre 2020, che conferma. Conferma la sanzione comminata. Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente estensore
avv. Luigi Pamphili ¹

¹ documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
04/20	18/02/2021	20/21	08.03.21	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 18.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI

Presidente

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente

Avv. Gaetano COCCOLI

Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 04/20 promosso da:

...OMISSIS ..., nato a ...OMISSIS... ed ivi residente alla ...OMISSIS..., c. f. ...OMISSIS...,
guidatore, presente;

APPELLANTE

la decisione adottata dalla Giuria dell'Ippodromo di Aversa in data 5.02.2020 che, al termine della 3^ corsa Premio "Agropoli", ha disposto nei confronti del guidatore appellante la sospensione della qualifica per gg. 10 per la violazione dell'art. 65 codifica C26B del regolamento delle corse al trotto e, nello specifico, per aver deviato in retta d'arrivo sul concorrente all'esterno intralciandolo e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo, alla guida del cavallo "BELLA BAIL".

FATTO

Al termine della 3^ corsa del Premio "Agropoli" del 5.02.2020, la Giuria dell'Ippodromo di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Aversa ravvisava una violazione dell'art. 65 codifica C26B del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo BELLA BAIL, ...OMISSIS ..., per aver deviato in retta d'arrivo sul concorrente all'esterno intralciandolo e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo e, per l'effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 10 dalla qualifica.

Nella relazione ufficiale del premio del 5.02.2020 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari: appiedamento di giorni 10 codifica C26.

Avverso tale decisione in data 6.02.2020 prot. n. 8399 presentava, tempestivamente, appello il guidatore ...OMISSIS

Nell'appello ...OMISSIS ... contestava i fatti affermando che è stato l'altro concorrente a deviare sulla sua linea di corsa durante la fase di sorpasso, provocando, di conseguenza, un agganciamento lieve.

Con provvedimento del Presidente, datato 6.02.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 18.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'udienza, presente il procuratore della disciplina e l'appellante, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall'Ippodromo.

Il procuratore della disciplina chiedeva l'accoglimento dell'appello ritenendo che la visione del filmato confermava la versione dell'appellante con riguardo ai fatti così come contestati.

Al termine dell'udienza la Commissione di Disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Va premesso che effettivamente dalla visione del filmato (minuto 2:55 e ss.) di corsa emerge chiaramente quanto contestato dalla Giuria, overosia che il guidatore D'ALESSANDRO, ha deviato, in retta d'arrivo, sul concorrente all'esterno intralciandolo e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo.

Tale comportamento è previsto come illecito disciplinare dall'art. 65 - cod. C26b - del regolamento delle corse al trotto il quale stabilisce che è vietato "*Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo: ...b) intralciando uno o più concorrenti e provocando*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

l'inversione dell'ordine di arrivo..”.

Alla luce di quanto innanzi appaiono inconferenti i motivi d'appello adottati dall'incolpato in quanto smentiti *per tabulas* dai filmati circa l'effettivo accadimento dei fatti.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria è adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità, coerente e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...**OMISSIS** ... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Aversa, premio “Agropoli” del 05.02.2020, che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente
Avv. Luigi PAMPILI (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

FATTO

La Commissione di riunione in funzione presso l'Ippodromo di Tagliacozzo, in data 06/07/2020, in occasione del Premio www.hippoweb.it, sanzionava il ...OMISSIS ...mediante il distanziamento del cavallo n. 7 Mujahidofcaffèina, di sua proprietà, dal 1° al 2° posto per non aver tenuto la propria linea negli ultimi 200 metri danneggiando il cavallo n. 2 The Dark Side e precludendogli miglior risultato.

La Commissione di riunione sanzionava, altresì, il fantino ...OMISSIS... mediante la sospensione per 3 giornate.

Il ...OMISSIS ...proponeva appello tramite l'Avv. Capuzi avverso il suddetto provvedimento.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Il Sig. ...OMISSIS ...rimaneva assente, ma in sua rappresentanza compariva l'Avv. Capuzi.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il rigetto dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

L'Avv. Capuzi illustrava i motivi di ricorso e si riportava alle conclusioni come ivi articolate.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di accogliere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Letti tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Il Sig. ...OMISSIS ...in data 6/7/2020 partecipava in qualità di proprietario del cavallo n. 7 Mujahidofcaffèina alla corsa Premio "www.hippoweb.it" presso l'Ippodromo di Tagliacozzo.

La Commissione di riunione in funzione presso il citato Ippodromo sanzionava il cavallo di proprietà del ...OMISSIS ...per non aver tenuto la propria linea negli ultimi 200 metri danneggiando il cavallo n. 2 The Dark Side e gli applicava il distanziamento del cavallo Mujahidofcaffèina dal 1° al 2° posto.

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Il ...OMISSIS ...impugnava il provvedimento disciplinare con atto di appello formulato dall'Avv. Capuzi.

Quali motivi di appello deduce che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 197 del regolamento corse, ex jockey club che al comma 8 prevede che l'ordine di arrivo diventi definitivo e inappellabile dopo la verifica del peso, dopo la decisione da parte dei Commissari sugli eventuali reclami e dopo aver autorizzato l'esposizione del prescritto segnale. Su tale punto osserva che l'ordine di arrivo fosse già stato letto pubblicamente all'altoparlante, proclamando Mujahidofcaffaina quale primo arrivato, e diramato al Mipaaf e all'Agenzia delle Dogane che ha provveduto a pagare le scommesse. Produce, a sostegno, comunicazione della segreteria dell'Ippodromo delle 18.47 e successiva variazione delle 19.20. Chiede, in via istruttoria, di procedere ad escussioni testimoniali, di acquisire la documentazione ufficiale sull'ordine di arrivo inviata dalla società di corse al Ministero, di acquisire dall'Agenzia delle Dogane l'attestazione di pagamento degli scommettitori che avevano puntato sul cavallo vincente Mujahidofcaffaina.

Chiede, infine, l'acquisizione della relazione ufficiale della corsa.

Nel merito deduce che il cavallo Mujahidofcaffaina non ha danneggiato in alcun modo il cavallo The Dark Side, trovandosi sempre in testa.

Chiede, in conclusione, di annullare il provvedimento impugnato, perché illegittimo, con il ripristino dell'ordine di arrivo ufficiale.

All'udienza del 26.11.2020 la Commissione, in parziale accoglimento delle richieste istruttorie, disponeva l'acquisizione della documentazione trasmessa a partire dalle ore 18,34 dalla società di corse che gestisce l'Ippodromo dei Marsi in Tagliacozzo relativamente all'ordine di arrivo della corsa per cui è causa, nonché presso il Ministero, l'Agenzia delle Dogane e il gestore del giuoco nel campo presso l'Ippodromo di Tagliacozzo, la documentazione relativa al pagamento di eventuali scommesse aventi come vincete il cavallo Mujahidofcaffaina. Rinviava, pertanto, per la discussione all'udienza del 18.02.2021.

Dalla documentazione acquisita (relazione ADM prot. n. 34308 del 25/1/2021, n. 03 ricevute del gestore del giuoco SNAI presso l'Ippodromo) effettivamente è emerso che “
...sul cavallo Mujahidofcaffaina quale vincente della corsa.. sono state pagate delle

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

vincite sia al totalizzatore che a quota fissa. Ciò in ragione di una errata refertazione dell'ordine di arrivo della corsa, comunicato dall'ippodromo ed acquisito dai sistemi...i pagamenti delle scommesse vincenti vengono abilitati sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale comunicato attraverso il notiziario ippico ed acquisito automaticamente dai sistemi... Nel caso di specie si è proceduto ad abilitare i pagamenti delle scommesse vincenti dopo aver acquistato il risultato ufficiale, che riportava al primo posto il cavallo nr. 7 Mujahidofcaffaina ...confermato al telefono dall'operatore in servizio presso l'ippodromo di Tagliacozzo.”.

Orduque, dalla documentazione agli atti emerge chiaramente quanto sostenuto dall'appellante, ovvero che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 197 del regolamento corse, ex jockey club, comma 8, allorché l'ordine di arrivo era già divenuto definitivo e inappellabile. In merito, oltre all'art. 197 co. 8 del regolamento corse, ex jockey club, richiamato dall'appellante, è di aiuto l'art. 205 co. 4 e 5 del medesimo regolamento laddove prevede che “Ultimata la verifica del peso, l'ispettore fa dare il segnale della regolarità della corsa. Tale segnale, in caso di reclamo o intervento di autorità, deve invece essere dato dai Commissari dopo intervenuta la loro decisione in ordine ai fatti che hanno dato origine al reclamo od all'intervento.”. In effetti poiché dalle prove acquisite è emerso che sono stati effettuati dei pagamenti delle scommesse che riportavano al primo posto il cavallo nr. 7 Mujahidofcaffaina, dopo aver acquistato il risultato ufficiale, confermato al telefono anche dall'operatore in servizio presso l'ippodromo di Tagliacozzo, è corretto dedurre che il detto ordine di arrivo sia stato diramato dopo il segnale della regolarità della corsa ovvero dopo che sia intervenuta la decisione dei Commissari in merito ai fatti per cui è stato effettuato l'intervento di autorità. Conseguenza da tanto che l'ordine di arrivo con al primo posto il cavallo nr. 7 Mujahidofcaffaina era già stato diramato e, pertanto, era definitivo e inappellabile.

Discende da tanto che la decisione della Commissione di riunione del 6.07.2020 debba essere annullata in quanto dagli atti emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato allorché l'ordine di arrivo era già divenuto definitivo e inappellabile e, quindi, si verte in ipotesi di violazione del regolamento corse, ex jockey club.

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Alla luce di quanto precisato e argomentato, questa Commissione decide, come da dispositivo, di accogliere l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS ...e

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS ... avverso la decisione della Commissari di riunione dell'ippodromo di Tagliacozzo, premio "WWW.HIPPOWEB.IT" del 6.07.2020, che annulla limitatamente alla parte di essa con la quale era modificato l'ordine di arrivo. Revoca la sanzione comminata limitatamente al distanziamento cavallo MUJAHIDOFCAFFEINA ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente
Avv. Luigi PAMPILI (*)

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
10/20	18/02/2021	22/21	08-03-2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 18.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 10/20 promosso da:

...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... ed ivi residente alla Via ...OMISSIS... n. 25, c. f.

...OMISSIS..., guidatore, assente;

difeso dall'Avv. Guido Gnoffo, presente;

APPELLANTE

la decisione adottata dalla Giuria dell'Ippodromo di Napoli in data 23.02.2020 che, al termine della 9^ corsa Premio "Coppa Carnevale", ha disposto nei confronti del guidatore appellante la sospensione della qualifica per gg. 40 per la violazione dell'art. 4 codifica A11 del regolamento delle corse al trotto e, nello specifico, per aver "offeso il Giudice alle partenze all'uscita della pista dopo il termine della IX corsa", alla guida del cavallo "URCEUS MDM".

FATTO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Al termine della 9^a corsa del Premio "Coppa Carnevale" del 23.02.2020, la Giuria dell'Ippodromo di Napoli ravvisava una violazione dell'art. 4 codifica A11 del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo URCEUS MDM, ...OMISSIS..., per "offeso il Giudice alle partenze all'uscita della pista dopo il termine della IX corsa" e, per l'effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 40 dalla qualifica.

Avverso tale decisione in data 24.02.2020, per il tramite del difensore Avv. Giudo Gnoffo, presentava, tempestivamente, appello il guidatore ...OMISSIS....

Nell'appello il ...OMISSIS... contestava i fatti affermando che gli stessi sono contestati in maniera generica. Tale fatto, in concreto, ha determinato una "grave lesione del diritto di difesa del Sig. ...OMISSIS...che si vedeva, di fatto, notificato un provvedimento disciplinare di ben 40 giornate per offese senza sapere a chi fossero state indirizzate, né quando, né dove essendo la motivazione estremamente generica e poco dettagliata". Inoltre, con altro motivo, ritiene comunque annullabile e/o ingiusta la sanzione adottata in quanto, nonostante la genericità della contestazione, "non si comprende per quale motivo sia stata comminata la sanzione massima della codifica A11, cioè 40 giornate, che è relativa solo a fatti di particolare e comprovata gravità". Concludeva, pertanto, chiedendo, preliminarmente, la sospensione della sanzione e, nel merito, l'annullamento della stessa ovvero, in subordine, la sua riforma con riduzione al minimo edittale della pena prevista. Con provvedimento del Presidente, datato 24.02.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 18.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'udienza, assente l'appellante, erano presenti il procuratore della disciplina e il difensore del primo. Dopo la relazione di rito, le parti illustravano le rispettive posizioni.

Il procuratore della disciplina chiedeva l'accoglimento dell'appello ritenendo violato il principio di motivazione che riguarda il provvedimento amministrativo (sanzione).

Al termine dell'udienza la Commissione di Disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Il reclamato provvedimento è stato adottato dalla Giuria dell'Ippodromo di Napoli



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

effettivamente è privo di motivazione. Difatti nello stesso si legge “per aver offeso il Giudice alle partenze all’uscita della pista dopo il termine della IX corsa ”. Tale contestazione è oltremodo generica e indeterminata. In effetti la stessa non specifica affatto contro chi siano state profferite le offese né tantomeno quali siano state le parole offensive utilizzate.

A fronte dell’indeterminatezza della motivazione posta a corollario della decisione assunta, questa Commissione ritiene di fare applicazione del precedente orientamento già espresso con la decisione n. dell’11.11.2019 proc. n. 56/19 secondo cui a fronte della vaghezza e genericità della contestazione, la dinamica dei fatti appare non chiara e pertanto l’addebito mosso nei confronti dell’incolpato risulta non provato per cui dovrà ritenersi la sua insussistenza o irrilevanza, quanto meno ai fini delle violazioni regolamentari che qui ci occupano.

Da ciò ne consegue una mancata individuazione della condotta illecita prevista dal Regolamento di settore, imputabile al ...OMISSIS..., da cui far conseguire la sanzione comminata dalla Giuria. Pertanto, poiché le risultanze istruttorie nulla hanno aggiunto rispetto ai lacunosi motivi di cui al provvedimento appellato, questo deve essere consequenzialmente annullato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l’appello proposto dal Sig. ...OMISSIS...avverso la decisione della Giuria dell’ippodromo di Napoli, premio “COPPA CARNEVALE” del 23.02.2020, che annulla. Revoca la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente
Avv. Luigi PAMPILI (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell’amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAJ VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Aversa ravvisava una violazione dell'art. 65 codifica C4B del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo BOSTON WISE, ...OMISSIS..., per aver deviato sul concorrente all'interno n. 7, all'uscita della prima curva, danneggiandolo in modo diretto mediante contatto ruota - arto e, per l'effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 12 dalla qualifica.

Nella relazione ufficiale del premio del 29.02.2020 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari così come contestati.

Avverso tale decisione in data 4.03.2020, per il tramite del difensore Avv. Massimiliano Capuzi, presentava, tempestivamente, appello il guidatore ...OMISSIS....

L'appello è articolato in due motivi. Con il primo motivo si contestano i fatti affermando che, diversamente da quanto sostenuto dalla Giuria, dalla visione del filmato della corsa è evidente che l'appellante non effettua alcuna deviazione. Anzi, all'inverso, è l'altro concorrente (il n. 7) che "tampona" l'appellante non riuscendo a contenere il suo cavallo. Conseguenza da tanto che i fatti e la condotta illecita sono ascrivibili all'altro concorrente e non all'appellante. Con il secondo motivo eccepisce l'abnormità del provvedimento sanzionatorio irrogato in quanto con lo stesso è comminata la sanzione di 12 giornate di sospensione laddove per la codifica C4 lett. b) il regolamento ne prevede 10. Conclude, pertanto, chiedendo, preliminarmente, la sospensione della sanzione e, nel merito, l'annullamento della stessa ovvero, in subordine, la sua riforma con riduzione al minimo edittale della pena prevista.

Con provvedimento del Presidente, datato 4.03.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 18.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'udienza, assente l'appellante, presente il procuratore della disciplina e il difensore del primo, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall'Ippodromo.

Il procuratore della disciplina chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo pienamente sussistenti i fatti così come contestati.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Nel merito, secondo quanto riportato nel provvedimento della Giuria, l'appellante è stato sanzionato aver deviato sul concorrente all'interno n. 7, all'uscita della prima curva, danneggiandolo in modo diretto mediante contatto ruota - arto. Tale illecito disciplinare andrebbe sussunto nell'art. 65, codifica C4B, del regolamento delle corse al tratto per cui sarebbe prevista la sanzione della sospensione (appiedamento) per 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore.

Dalla visione del filmato di corsa (cfr. filmato 3° minuto 1:07) emerge chiaramente che effettivamente il guidatore LUONGO, durante la corsa manteneva la propria linea di corsa e non deviava. La visione del filmato, quindi, sconfessa totalmente quanto contestato e ritenuto dalla Giuria. Non essendo stato commesso il fatto la sanzione deve essere annullata.

Discende da tanto che la decisione della Giuria del 29.02.2020 debba essere annullata in quanto non emerge dal filmato la prova della commissione del fatto contestato e si verte quindi in ipotesi di falsa applicazione del regolamento delle corse al trotto.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Aversa, premio "POZZUOLI" del 29.02.2020, che annulla. Revoca la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina la restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente
Avv. Luigi PAMPILI (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
25/20	25/02/2021	24/21	08-03-2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 25.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo DE CRESCENZO

Presidente f.f.

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente

Avv. Gaetano COCCOLI

Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 25/20 promosso da:

...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... e residente in ...OMISSIS... alla ...OMISSIS... n. 20, c. f.

...OMISSIS..., guidatore, assente;

difeso dall'Avv. Guido GNOFFO, presente;

APPELLANTE

la decisione della Giuria presso l'Ippodromo di Montegiorgio del 19.07.2020 che, al termine della 2^ corsa premio "Fotobira", ha disposto nei confronti dell'appellante la sospensione di 15 gg. per "aver invertito il senso di marcia dietro autostart avviato provocando il richiamo della partenza" alla guida del cavallo "ZAR DEGLI ULIVI", cod. B 17.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

FATTO

Al termine della 2^a corsa al trotto in occasione del premio "Fotobira" del 19.07.2020, la Giuria presso l'Ippodromo di Montegiorgio ravvisava una violazione dell'art. 63 codifica B17 del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo ZAR DEGLI ULIVI, ...OMISSIS..., per invertito il senso di marcia dietro autostart avviato provocando il richiamo della partenza.

Nella relazione ufficiale della 2^a corsa al trotto del 19.07.2020 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari come innanzi descritti.

Avverso tale decisione in data 27.07.2020 presentava, tempestivamente, appello (acquisito al prot. n. 9023439 di pari data) il guidatore ...OMISSIS... a ministero dell'Avv. Guido GNOFFO.

Nell'atto di appello ...OMISSIS... confutava sostanzialmente i fatti per come contestati della Giuria e precisava, con il primo motivo di gravame, che il provvedimento sanzionatorio era immotivato ed inoltre la Giuria aveva mal interpretato i fatti. Riteneva inoltre errata la qualificazione dei fatti e quindi la codifica potendosi, tutto al più intravedersi una ipotesi come da codifica B16 lettera a) o b).

Chiedeva, altresì, in via principale la sospensione dell'esecutività della sanzione e, nel merito, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Con provvedimento del Presidente, datato 28.07.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 25.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'udienza, presente il procuratore della disciplina e il difensore dell'appellante, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall'Ippodromo.

Il procuratore della disciplina chiedeva l'accoglimento dell'appello ritenendo che il provvedimento sanzionatorio era immotivato con riguardo ai fatti così come contestati.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'appellante effettivamente dalla visione del filmato (n. 1 e 2 primi minuti e fino al minuto 1:26) di corsa emerge chiaramente quanto contestato dalla Giuria, ovvero che il cavallo ZAR DEGLI ULIVI, ha invertito il senso di marcia dietro all'autostart avviato provocando il richiamo della partenza.

Tale comportamento è previsto come illecito disciplinare dall'art. 63 - cod. B17 - del regolamento delle corse al trotto il quale stabilisce che è vietato "... *invertire il senso di marcia ad autostart avviata senza giustificato*".

In merito è appena il caso di richiamare il costante orientamento della Commissione secondo cui, ai sensi dell'art. 8 u.c. delle norme di procedura disciplinare, "*L'appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.*".

Rebus sic stantibus il motivo è infondato in quanto la Giuria ha correttamente contestato il fatto illecito così come risulta dal filmato.

La diversa interpretazione dei fatti, come prospettata dalla difesa dell'appellante attiene a "apprezzamenti" e/o "accertamenti" che - oltre a non risultare dal filmato - non rientrano, per ciò stesso, nella competenza di questa Commissione. Soltanto nell'eventuale ipotesi in cui il fatto fosse stato completamente contraddetto dal filmato si sarebbe potuto procedere all'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Alla luce di quanto innanzi appaiono inconferenti i motivi d'appello adottati dall'incolpato in quanto smentiti *per tabulas* dai filmati circa l'effettivo accadimento dei fatti e non sufficienti a consentire una diversa qualificazione dei medesimi.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria è adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità, coerente e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Montegiorgio, premio "Fotobira" del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

19.07.2020, che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente f.f.
Avv. Angelo DE CRESCENZO (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
19/20	25/02/2021	25/21	08.03.21	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 25.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo DE CRESCENZO

Presidente f.f.

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente

Avv. Gaetano COCCOLI

Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 19/20 promosso da:

...OMISSIS..., nato ad ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente in ...OMISSIS... alla Via ...OMISSIS..., c. f. ...OMISSIS..., guidatore, assente;

difeso dall'Avv. Guido GNOFFO, presente;

APPELLANTE

la decisione della Giuria presso l'Ippodromo di Trieste del 16.06.2020 che, al termine della 8^ corsa premio "Duilio Loi", ha disposto nei confronti dell'appellante la sospensione di 20 gg. per "uso scorretto della frusta. Più di tre colpi negli ultimi 200 metri" alla guida del cavallo "ZUMA HORSE", cod. C 17, seconda recidiva.

FATTO

Al termine della 8^ corsa al trotto in occasione del premio "Duilio Loi" del 16.06.2020, la Giuria presso l'Ippodromo di Trieste ravvisava una violazione dell'art. 66 codifica C17 del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo ZUMA HORSE,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

...OMISSIS..., per aver fatto uso scorretto della frusta, lungo la retta d'arrivo.

Nella relazione ufficiale della 8^a corsa al trotto del 16.06.2020 venivano riportati, con riferimento all'appellante, i provvedimenti disciplinari come innanzi descritti.

Avverso tale decisione in data 20.06.2020 presentava, tempestivamente, appello (acquisito al prot. n. 33493 di pari data) il guidatore ...OMISSIS... a ministero dell'Avv. Guido GNOFFO.

Nell'atto di appello ...OMISSIS... confutava sostanzialmente i fatti per come contestati dalla Giuria e precisava, nel primo motivo di gravame, che nel provvedimento sanzionatorio (che in ogni caso doveva ritenersi immotivato) la Giuria aveva mal interpretato la norma regolamentare in quanto la stessa consente di usare la frusta, negli ultimi 500 metri, colpendo il cavallo fino a massimo di 7 volte per cui, seppure negli ultimi 200 metri fossero sferrati più di 3 colpi (ma comunque meno di 7), nessuna infrazione potrebbe ritenersi commessa. Con altro motivo riteneva immotivata la recidiva perché non venivano indicati i precedenti provvedimenti sanzionatori posti a fondamento della stessa.

Chiedeva, altresì, in via principale la sospensione dell'esecutività della sanzione e, nel merito, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Con provvedimento del Presidente, datato 20.06.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l'udienza di trattazione per il giorno 25.02.2021 e nominato relatore l'Avv. Coccoli. All'udienza, presente il procuratore della disciplina e il difensore dell'appellante, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall'ippodromo.

Il procuratore della disciplina chiedeva rigetto dell'appello ritenendo che la visione del filmato conferma i fatti così come contestati e ritenuti sussistenti dalla Giuria.

Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Va premesso che effettivamente dalla visione del filmato di corsa emerge chiaramente (a partire dal minuto 2:20 e ss.) quanto contestato dalla Giuria, ovvero che il guidatore ...OMISSIS..., in maniera evidente, ha usato la frusta scoccando diversi colpi al cavallo



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

ZUMMA HORSE.

Tale comportamento è previsto come illecito disciplinare dall'art. 66 co. 5 - cod. C17 - del regolamento delle corse al trotto il quale stabilisce che *“L'uso della frusta deve essere moderato, limitato a non più di 7 colpi negli ultimi 500 metri di cui non più di tre negli ultimi 200 metri, sempre con le redini in entrambe le mani.”*.

Il fatto storico in se non è contestato neanche nel gravame in quanto dalla lettura dello stesso emerge che l'appellante si duole che la Giuria ha mal interpretato la norma regolamentare perché, a suo dire, la stessa consente di usare la frusta, negli ultimi cinquecento metri, colpendo il cavallo fino a massimo di sette volte per cui, seppure negli ultimi duecento metri sono sferrati più di tre colpi (ma comunque meno di sette) - in udienza, in contraddittorio, dal difensore ne sono state contate e pacificamente ammesse cinque - nessuna infrazione può ritenersi commessa.

Specificati i fatti accaduti e il quadro normativo connesso alla contestazione avanzata al PISTONE, occorre ora procedere all'esame del motivo di appello.

Come già precedentemente ritenuto da questa Commissione, ai sensi dell'art. 8 u.c. delle norme di procedura disciplinare, *“L'appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.”*.

Rebus sic stantibus il motivo è infondato in quanto la Giuria ha correttamente contestato il fatto illecito così come risulta dal filmato. Inoltre, diversamente da quanto erroneamente interpretato dall'appellante, la *ratio* della norma regolamentare è nel senso di ritenere sussistente l'illecito disciplinare ogniqualvolta, negli ultimi duecento metri, viene colpito per più di tre volte l'equide con la frusta. Per aversi illecito disciplinare, in sostanza, non sono assolutamente necessari più di sette colpi con la frusta. Questo è il senso corretto in cui va interpretato il pronome “di cui” presente nella disposizione regolamentare.

La diversa interpretazione dei fatti, come prospettata dalla difesa dell'appellante, oltre che infondata dal punto di vista esegetico rappresenta, per altro verso, “apprezzamenti” e/o “accertamenti” che - oltre a non risultare dal filmato - non rientrano, per ciò stesso e per quanto innanzi specificato, nella competenza di questa Commissione. Soltanto nell'eventuale ipotesi in cui negli ultimi duecento metri fossero state inferte un numero di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

frustate inferiore a tre, si sarebbe potuto procedere all'annullamento del provvedimento sanzionatorio. Essendo evidente e non controverso che negli ultimi 200 metri sono state date più di tre frustate e che le stesse abbiano colpito l'equide, il provvedimento impugnato va confermato.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria appare condivisibile, adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Trieste, premio "DUILIO LOI" del 16.06.2020, che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente f.f.
Avv. Angelo DE CRESCENZO (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
21/20	25/02/2021	26/21	08.03.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 25.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo DE CRESCENZO	Presidente f.f.
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal

dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 21/20 promosso da:

...OMISSIS..., nato ad ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente in ...OMISSIS... alla Via ...OMISSIS..., c. f. ...OMISSIS..., guidatore, presente;
difeso dall'Avv. Cristina GRADI, del Foro di Prato, presente;

APPELLANTE

la decisione adottata dalla Giuria dell'Ippodromo di Vinovo in data 28.06.2020 che, al termine della corsa Gran Premio "Avv. Carlo Marangoni", ha disposto nei confronti del guidatore appellante la sospensione della qualifica per gg. 20 per la violazione dell'art. 65 codifica C26B del regolamento delle corse al trotto e, nello specifico, perché deviando in retta d'arrivo sul concorrente all'esterno n. 8 Blackflash bar, lo agganciava e ne impediva la progressione, così determinando l'inversione dell'ordine di arrivo, alla guida del cavallo "BANDERAS BI".

FATTO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Al termine della corsa Gran Premio “Avv. Carlo Marangoni” del 28.06.2020, la Giuria dell’Ippodromo di Vinovo ravvisava una violazione dell’art. 65 codifica C26B del regolamento delle corse al trotto da parte del guidatore del cavallo BANDERAS BI, ...OMISSIS..., per aver deviato, in retta d’arrivo, sul concorrente all’esterno agganciandolo e impedendone la progressione, provocando, di tal guisa, l’inversione dell’ordine di arrivo e, per l’effetto, lo sanzionava con la sospensione per gg. 20 dalla qualifica, stante l’aggravante dell’essere la corsa un Gran Premio.

Nella relazione ufficiale del Gran Premio del 28.06.2020 venivano riportati, con riferimento all’appellante, i provvedimenti disciplinari contestati.

Avverso tale decisione in data 6.07.2020 prot. n. 37546 presentava, tempestivamente, appello il guidatore ...OMISSIS..., a ministero dell’Avv. Cristina GRADI.

Nell’appello ...OMISSIS... contestava i fatti affermando che è stato l’altro concorrente a deviare dalla sua linea di corsa, in retta d’arrivo, provocando, di conseguenza, l’agganciamento. Tanto emerge dal filmato della corsa, di cui si chiede l’acquisizione e dalla visione del quale si potrà constatare che “ ..*uno spostamento in diagonale del cavallo n. 8 condotto da Santo Mollo, verso la corda, ovvero verso Banderas Bi che ivi si trovava, tanto che ..possiamo notare come la ruota del suo sulky sia all’interno di quella del sulky di Vecchione. In sostanza il cavallo n. 8 Blackflash bar non manteneva la propria linea di corsa e deviava verso l’interno, con un azione non soltanto illegittima ma rischiosissima per l’elevato pericolo di cadute*”. Con altro motivo, poi, contestava la qualificazione dell’infrazione eventualmente commessa ritenendo che per i fatti così come accaduti si rientri nella codifica C26C avendo il ...OMISSIS..., a tutto concedere, potuto soltanto arrecare disturbare e non intralcio all’altro concorrente. Chiedeva pertanto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l’annullamento della sanzione o la sua riduzione, previa diversa qualificazione dei fatti, a massimo 10 gg. di sospensione.

Con provvedimento del Presidente, datato 4.07.2020, veniva concessa la sospensiva richiesta.

Veniva fissata l’udienza di trattazione per il giorno 25.02.2021 e nominato relatore l’Avv. Coccoli. All’udienza, presente il procuratore della disciplina, l’appellante e il suo difensore, dopo la relazione di rito, venivano visionati i filmati pervenuti dall’Ippodromo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Il procuratore della disciplina chiedeva l'accoglimento dell'appello ritenendo che la visione del filmato conferma la versione dell'appellante con riguardo ai fatti così come contestati. Al termine dell'udienza la Commissione di disciplina di appello decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Va premesso che effettivamente dalla visione del filmato (n. 5, minuto 0:58 e ss.) della corsa emerge chiaramente quanto contestato dalla Giuria, ovvero sia che il guidatore ...OMISSIS..., ha deviato, in retta d'arrivo, sul concorrente all'esterno agganciandolo, intralciandolo e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo.

Tale comportamento è previsto come illecito disciplinare dall'art. 65 - cod. C26B - del regolamento delle corse al trotto il quale stabilisce che è vietato *“Devviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo: ...b) intralciando uno o più concorrenti e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo..”*.

In sostanza, dalla visione del filmato della corsa, non emerge *“ ..uno spostamento in diagonale del cavallo n. 8 condotto da Santo Mollo, verso la corda, ovvero verso Banderas Bi che ivi si trovava”* né che *“il cavallo n. 8 Blackflash bar non manteneva la propria linea di corsa e deviava verso l'interno, con un azione non soltanto illegittima ma rischiosissima per l'elevato pericolo di cadute”* bensì tutt'altro ovvero sia la deviazione, in retta di arrivo dell'appellante che si allarga, vistosamente, verso l'esterno.

Alla luce di quanto innanzi appaiono inconferenti i motivi d'appello adottati dall'incolpato in quanto smentiti *per tabulas* dai filmati circa l'effettivo accadimento dei fatti.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Giuria è adeguatamente motivato, immune da vizi e/o illogicità, coerente e congruo nella sua determinazione, con la logica conseguenza che deve essere confermato.

P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal Sig. ...OMISSIS... avverso la decisione della Giuria dell'ippodromo di Vinovo, Gran Premio “Avv. Carlo Marangoni” del 28.06.2020, che conferma. Conferma la sanzione comminata.

Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

titolo di deposito.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI (*)

Il Presidente f.f.
Avv. Angelo DE CRESCENZO (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
03/20	18/02/2021	27/21	08.03.2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Via XX Settembre 20, in data 18.02.2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi PAMPILI

Presidente

Avv. Irene LA MENDOLA

Componente Relatore

Avv. Angelo DE CRESCENZO

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 03/20 promosso da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), Via (OMISSIS) (presente),

APPELLANTE

avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli, con cui in data 14/01/2020 veniva applicata la sanzione della sospensione dalla qualifica di gentleman driver, per 24 giornate in applicazione della codifica C18 con la seguente motivazione "II recidiva...per uso della frusta con le redini in una sola mano". Alla guida del cavallo (OMISSIS).

Accertato l'avvenuto versamento del deposito; concessa la sospensiva richiesta; presente il rappresentante della Procura nella persona dell'Avv. Alberto Leonori; presente l'appellante; udito il Relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, si procede all'esame del

FATTO

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

La Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli, in data 14/01/2020, Corsa n. 6 Premio Morgana, sanzionava il gentleman driver (OMISSIS), alla guida del cavallo (OMISSIS), mediante la sospensione per 24 giornate dal 02/02/2020 al 25/02/2020 in applicazione della codifica C18 con la seguente motivazione "Il recidiva... per uso della frusta con le redini in una sola mano".

Il (OMISSIS) proponeva appello personalmente, chiedendo la sospensiva del provvedimento impugnato che veniva concessa in data 22/01/2020.

L'udienza di discussione veniva fissata per la data odierna.

Il Sig. (OMISSIS) compariva di persona.

Il Procuratore della Disciplina concludeva per il rigetto dell'appello, come da conclusioni scritte depositate.

Il Sig. (OMISSIS) si riportava al ricorso e precisava che lasciava la guida della mano destra per un solo istante per riprenderla immediatamente prima di dare un colpo di frusta al cavallo.

La Commissione riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, la Commissione decideva di respingere l'appello, come da dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Esaminati tutti gli atti e i documenti, si osserva quanto segue.

Il guidatore (OMISSIS) in data 14/01/2020 partecipava alla corsa Premio Morgana presso l'Ippodromo di Napoli alla guida del cavallo (OMISSIS).

La Giuria in funzione presso il citato Ippodromo sanzionava il (OMISSIS) per uso della frusta con le redini in una sola mano e, considerata la seconda recidiva, lo sospendeva per 24 giornate.

Il (OMISSIS) impugnava personalmente il provvedimento disciplinare.

Quali motivi di appello deduceva che nell'imboccare la retta di arrivo, nel punto contestato, aveva provveduto a calare la briglia per richiedere un maggior impegno al cavallo. Pertanto, per poter tirare la briglia il cui filo è posto sul lato destro del sulky aveva dovuto prendere le guide sulla mano sinistra per poi tirare il filo con la mano destra. Specificava di essere destrimano e che sulla stessa mano destra impugna anche il frustino; di conseguenza dopo il tiro del filo aveva ripreso la guida destra alla mano destra. Nel ricorso desumeva, pertanto, che la Giuria avesse male interpretato il gesto di riprendere la guida destra nella mano destra (dopo il tiro del filo), scambiandolo per una frustata, ma chiariva di non aver affatto frustato il cavallo.

Chiedeva, in conclusione, l'annullamento della sanzione.